

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MODICA – SCICLI – ISPICA – POZZALLO – NOTO ROSOLINI – AUGUSTA – PACHINO – PORTOPALO DI C.P. Stazione Appaltante: Comune di Rosolini <i>Piazza Principe di Napoli, 17 – 97015 MODICA</i> e-mail: centraledicommittenza@comune.modica.rg.it PEC: centralecommittenzamodica@pec.it</p> |  |
|---|---|---|

DISCIPLINARE DI GARA

PRESENTAZIONE OFFERTA

I plichi contenenti le offerte e la documentazione devono pervenire:

- entro il termine perentorio, **a pena di esclusione**, indicato al punto **11.1** del bando di gara;
- all'indirizzo indicato al punto **11.2** del bando (Centrale di Committenza c/o Comune di Modica - IX Settore Comune di Rosolini - Piazza Principe di Napoli n. 17, 97015 Modica) mediante raccomandata del servizio di Poste Italiane ovvero di agenzia di recapito autorizzata.

È facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nei giorni feriali durante l'orario di apertura al pubblico presso l'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Modica, all'indirizzo di cui al punto 11.2 del bando, che rilascerà apposita ricevuta.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) il nominativo del mittente, Codice Fiscale, Partita IVA, sede, numero di telefono e indirizzo PEC;
- b) l'oggetto e la data della gara.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti rispettivamente la dicitura "Busta A - Documentazione" e "Busta B - Offerta Economica". Tutti i dati di cui alle lettere a) e b) che devono essere indicati sull'esterno del plico principale devono essere riportati anche all'esterno delle Buste "A" e "B".

Il recapito tempestivo dei plichi presso l'indirizzo indicato al punto 11.2 del Bando rimane ad esclusivo rischio del mittente.

PROCEDURA DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli n. 17 - Modica, il giorno fissato per la celebrazione della gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ad altri giorni.

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della prima seduta, saranno riprese, nella medesima sede, il giorno e l'ora che saranno resi noti nelle varie sedute di aggiornamento, ovvero sarà dato avviso sul sito del Comune di Modica www.comune.modica.gov.it, nella Sezione "Centrale Committenza "Avvisi".

La Commissione di gara procederà:

- alla verifica dei plichi inviati dai concorrenti ed alla loro integrità;
- alla loro numerazione in base al numero di protocollo assegnato dal competente ufficio;
- alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo e alle modalità di presentazione richieste dalle presenti norme di gara;
- all'apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza, al loro interno, della Busta A e della Busta B, presentate con le modalità richieste;
- all'apertura della **Busta A**, all'esame della documentazione in essa contenuta, al controllo della

completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa ed all'eventuale richiesta di documentazione integrativa, nei limiti concessi dall'art. 83, comma 9, del *Codice*;

- successivamente, la Commissione di gara procederà all'apertura delle **Buste B** contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti ed alla proposta di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione con il criterio previsto dall'art. 95, comma 4, lettera b) del *Codice*. La congruità delle offerte, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del *Codice*, è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, ai sensi del comma 2 del citato art. 97 del *Codice*.

Il calcolo di cui sopra, è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis del *Codice*).

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso percentuale e, pertanto, risultano prime in graduatoria (fatta eccezione per le offerte risultate anormalmente basse o comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 del *Codice*, si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta e richiedere all'operatore economico le analisi giustificative in merito al ribasso formulato.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa. E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

DOCUMENTAZIONE

Nella Busta A - "Documentazione" devono essere inseriti i seguenti documenti:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del rappresentante.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il concorrente dichiara:

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria attinente l'oggetto della gara, precisando: la forma giuridica; numero e data di iscrizione; elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
ovvero
- di essere iscritto nella sezione "A" dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della L.R. n. 15/2000, giusto decreto n. 4723/2005 dell'Ispettorato Regionale Veterinario, con la disponibilità, sotto qualunque forma contrattuale, di un canile rifugio regolarmente autorizzato e con posti di ricovero sufficiente;
- di essere iscritto all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno

2004, c/o la C.C.I.A.A. (*solo per le Società Cooperative*);

- di essere in possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria del servizio di igiene urbana veterinaria dell'ASP di appartenenza della struttura presso cui sarà svolto lo stesso servizio, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico);
- di avere la disponibilità di posti di ricovero come canile rifugio, come previsto dalla normativa vigente (L.R. n. 15/2000, Ord. Min. 16 luglio 2009);
- di avere la disponibilità di un ambulatorio per le cure sanitarie con armadio farmaci autorizzato e l'impresa dovrà consentirne l'utilizzo al servizio veterinario dell'ASP competente che effettuerà la vigilanza veterinaria;
- di aver stipulato apposita convenzione con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo;
- di essere in possesso di mezzo autorizzato per provvedere alla cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di Rosolini ai sensi della L.R. n. 15/2000 art.14;
- di essere in possesso dell'autorizzazione prevista per legge rilasciata dall'ASP territorialmente competente per il trasporto di materiale di Categoria 1 ai sensi del regolamento CEE 1774/2002 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto Tipo 1 ai sensi del regolamento (CE) 1/2005, rilasciata dall'ASP territorialmente competente;
- di essere in possesso dell'autorizzazione per la detenzione ed uso di "gabbia trappola" per la cattura dei cani;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di autorizzare il Comune di Rosolini ad utilizzare l'indirizzo PEC (indicandolo) per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l'appalto in oggetto;
- di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*";
ovvero
- di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*".

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del *Codice* e, precisamente:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

che a proprio carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema

dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);
- d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti*) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (*il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*);
- g) OMISSIS
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (*prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle*

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3:

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 dell'art. 80, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

In caso di detenzione di quote societarie al 50% entrambi i detentori devono produrre la dichiarazione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto non specificatamente previsto nelle suddette dichiarazioni, valgono tutte le disposizioni previste dall'art. 80 del *Codice*.

4) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) da compilare in tutte le parti che interessano la procedura di gara.

Il DGUE, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante dovrà essere compilato integralmente e dovrà contenere in particolare le informazioni in merito alle condizioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.

L'Operatore Economico dovrà **obbligatoriamente** trasmettere il predetto documento in formato elettronico su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB, etc. apponendo preferibilmente sugli stessi il nominativo del concorrente ed il CIG) all'interno della Busta "A" contenente la documentazione amministrativa (*Linee Guida n. 3 M.I.T. del 18 luglio 2016 - Comunicato M.I.T. del 30 marzo 2018*).

Del predetto documento dovrà essere prodotta, altresì, stampa cartacea debitamente sottoscritta.

Ognuno dei subappaltatori indicati ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare interventi o attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le indicazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV, ove pertinente, e dalla parte VI.

Ogni impresa ausiliaria dovrà presentare un proprio DGUE con le informazioni richieste.

Il DGUE deve contenere le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

Si precisa che:

- a) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, recante le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI;

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alle parti II, Sezioni A e B; III e VI;

- b) dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e, precisamente: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

- c) Le suddette dichiarazioni devono, altresì, essere rese anche dal legale rappresentante di ciascun subappaltatore eventualmente indicato nella terna.

Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente punto 4) è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice; in tale ambito, se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla

5) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di € **2.100,00** (duemilacento/00) pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del *Codice*, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Qualora la Garanzia provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del *Codice*, la garanzia provvisoria può essere ridotta nelle percentuali indicate nel medesimo comma 7.

Si precisa che:

- a) nel caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione ISO;
- b) nel caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione ISO, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la certificazione ISO sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 93 del *Codice*, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del predetto *Codice*.

6) DICHIARAZIONE sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, che attesti:

- a) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale d'impresa non inferiore al valore stimato dell'appalto al netto dell'IVA;
- b) di aver espletato servizi oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi finanziari, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;

c) di essere in possesso di attrezzature tecniche, mezzi e risorse umane necessari all'espletamento del servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;

7) **REFERENZE** bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell'Impresa, rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge n. 385/1993;

8) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA (Solo per le associazioni e/o i consorzi già costituiti) conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

9) DICHIARAZIONE relativa alle clausole di autotutela previste dalla circolare dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, in ossequio al protocollo di legalità "*accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*". Tale dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema allegato in calce al D.A. dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici del 4 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 19 maggio 2006.

10) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n° 111 del 20 Dicembre 2012 dell'AVCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La **BUSTA "B" - Offerta Economica**, deve contenere una dichiarazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore.

Detta dichiarazione deve indicare:

- un unico ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di quattro decimali), che si intende praticare sugli importi posti a base di gara (in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'indicazione in lettere);
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta devono essere indicati, **a pena di esclusione**:
 - a) i propri costi della manodopera;
 - b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La dichiarazione deve essere **in regola con l'imposta di bollo** vigente tempo per tempo e l'eventuale inosservanza, sia totale sia parziale, non comporta l'esclusione della gara ma l'inoltro per la regolarizzazione all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, riferito alla sede dell'impresa.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni, **a pena di esclusione**, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai fini dell'ammissibilità del concorrente, saranno considerate soltanto le dichiarazioni e la documentazione richieste dal presente Disciplinare.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le cui disposizioni prevalgono su eventuali clausole difformi.

Ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relative alla presente procedura, tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.

Rosolini,13/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Vindigni